

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2407 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere a quello stabilito per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere queste ultime al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Par la Commission,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione – domande presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in %)	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	—	105 912 000
09.4401	99,823823	0
09.4402	—	10 545 000